

Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa dando poi lettura, ( nell'assenza dei procuratori nel frattempo allontanatisi ) ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Deli Luca, pronunzia la seguente

## SENTENZA

ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5874/2021 r.g.a.c.

TRA

- ATTRICE

E

VIALE MATTEOTTI, 30/B SACILE presso lo studio dell'Avv. IONCOLI FEDERICO (c.f.: NCLFRC80L24G888X) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2021, [ ] srl ha evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Autotrasporti [ ] srl, chiedendone la condanna di al pagamento della somma di € 81.555,00 oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.

A sostegno della pretesa l'attrice allega il fatto che Autotrasporti srl avrebbe trattenuto 10.874 bancali di sua proprietà, di controvalore pari ad €



81.555,00 (€ 7,50 x 10.874) consegnati alla stessa per l'esecuzione di vari contratti di autotrasporto.

Autotrasporti srl, ritualmente costituita e resiste alla pretesa ed eccezione, preliminarmente l'intervenuta prescrizione ex art. 2951 c.c. dell'asserito e contesto diritto di credito di \_\_\_\_\_ srl.

Le parti sono state invitate a discutere la causa sulla questione pregiudiziale della eccezione di prescrizione

L'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c. è fondata.

E' circostanza pacifica e documentata il fatto che Autotrasporti \_\_\_\_\_ srl abbia trasportato, nelle tratte concordate, i prodotti che \_\_\_\_\_ srl doveva consegnare ai propri clienti ricevendo sino a giugno 2016 i relativi e concordati corrispettivi di trasporto.

La collaborazione tra le due società è cessata nel maggio 2016 a seguito di formale comunicazione di \_\_\_\_\_ srl.

La domanda azionata, **alla luce delle allegazioni e deduzioni, cristallizzate nell'atto introduttivo**, va qualificata come domanda di adempimento di una obbligazione contrattuale.

E' la stessa parte attrice ad affermare testualmente in citazione che *“è uso comune che determinati materiali tecnici e in particolare i bancali / pallets, sui quali vengono posizionati gli imballaggi di grandi dimensioni per essere caricati e scaricati più agevolmente mediante l'utilizzo di carrelli elevatori e altri mezzi meccanici, vengano trattenuti da parte dei vettori per essere restituiti solo in occasione di successivi accessi presso la sede del committente, proprietario di essi; ed è altrettanto normale che il vettore nel frattempo utilizzi i bancali per effettuare altri trasporti, anche per conto di terzi, e che i bancali vengano quindi restituiti solo dopo lungo tempo, oppure che non vengano restituiti affatto.*

L'attrice precisa poi che, *di fatto, le odierne parti tenevano entrambe il conto dei bancali messi a disposizione dal vettore e di quelli via via restituiti, confrontando i dati rispettivamente raccolti per correggerli e mantenerli sempre aggiornati e concordanti* e dimette sostegno la varie mail intercorse per dimostrare per l'appunto la condotta delle parti in merito ai bancali non restituiti, che venivano, di volta in volta conteggiati, per determinare le reciproche poste di debito e credito.

In tal cornice il diritto di credito azionato **trova esclusivo fondamento nel contratto di trasporto** che, del resto, prevedeva un preciso impegno del vettore *“ad adoperarsi per il recupero presso i destinatari del materiale tecnico (pallet, roll, gabbie, etc.) sul quale è stata posizionata la merce (doc. 5 – pag. 4, 8, 14 e 18)”*, e **nella disciplina che le parti hanno sempre adottato per determinare**



**il credito relativo alle obbligazioni accessorie come quella dei pallets non restituiti.**

**Se così è e non par dubbio sia così il credito, si è prescritto**

Invero ,rispetto alla ultima fattura di autotrasporti Srl, emessa in data 30 giugno 2016 non sono stati prodotti atti interruttivi della prescrizione , entro il termine breve di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2951 c.c.

Non soccorre in tal senso nemmeno il riconoscimento di debito effettuato dall'attrice in un altro contenzioso, **instaurato contro una società diversa dalla odierna attrice:** la dichiarazione resa ad un terzo è certo idonea ad interrompere la prescrizione. **Va tuttavia esclusa l'efficacia interruttiva permanente prevista dall'art. 2945, 2 comma c.c. perché la citazione introduceva un contenzioso tra Autotrasporti srl ed altra società, diversa dalla odierna attrice.**

Tale riconoscimento contenuto nell'atto di citazione notificato al terzo è stato notificato nel febbraio 2017 (cfr doc. 11 convenuta) ; ad esso non è seguita alcuna messa in mora successiva entro il termine annuale prima della notifica della odierna citazione

Sul tema va ricordato che il termine breve di prescrizione di cui all'art. 2951 cc per consolidata giurisprudenza è applicabile a tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto (Cassazione, 25517/2015; Cassazione, n. 24265/2010; Cassazione, n. 9128/1997), fra i quali vanno annoverati anche gli obblighi accessori come la restituzione dei bancali e/o pallets

Le spese, liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza,

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge la domanda attorea ;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano come segue:



Il Giudice

(dott. Deli Luca )

